



AXA Fondazione 1e

Previdenza professionale

Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza

AXA Fondazione 1e, Winterthur

Sommario

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini	3
Punto 1	
Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	3
Punto 2 Condizioni per una liquidazione parziale	3
Punto 3 Condizione per la liquidazione totale	4
Punto 4 Obbligo di notifica del datore di lavoro	4
Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	4
Punto 5 Verifica e accertamento delle condizioni	4
Punto 6 Rinuncia allo svolgimento di una procedura	4
Liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o ristrutturazione dell'azienda	4
Punto 7 Data della liquidazione parziale	4
Punto 8 Calcolo dei fondi liberi	4
Punto 9 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	5
Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione	6
Punto 10 Data della liquidazione parziale o totale	6
Punto 11 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto) derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione	6
Punto 12 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	6
Decisione, informazione e attuazione	7
Punto 13 Decisione per la liquidazione parziale o totale	7
Punto 14 Informazione delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita	7
Punto 15 Attuazione	8
Procedura in casi particolari	8
Punto 16 Riserva di contributi del datore di lavoro non più conforme allo scopo	8
Disposizioni finali	8
Punto 17 Partecipazione alle spese	8
Punto 18 Casi non disciplinati	8
Punto 19 Emanazione e adeguamento del regolamento	8
Punto 20 Entrata in vigore	8

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

Punto 1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e l'iter procedurale per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza nell'ambito della fondazione collettiva (qui di seguito denominata «Fondazione»).

Per la liquidazione parziale della Fondazione si applica un regolamento separato.

Le persone assicurate aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per le quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità, sono considerate persone assicurate inabili al lavoro ai sensi del presente regolamento.

In caso di liquidazione parziale in seguito a una riduzione considerevole dell'organico o a una ristrutturazione del datore di lavoro, le persone assicurate inabili al lavoro interessate da un'uscita forzata restano nella cassa di previdenza ed escono solamente quando riacquistano completamente la capacità di lavoro. In caso di liquidazione parziale in seguito alla risoluzione parziale del contratto d'affiliazione, esse rimangono nella cassa di previdenza finché non riacquistano completamente la capacità di lavoro o maturano il diritto a una rendita d'invalidità. Per tali persone il contratto d'affiliazione rimarrà in vigore fino ad allora.

Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

Condizioni per la liquidazione parziale

Punto 2

Le condizioni per una liquidazione parziale della cassa di previdenza sono soddisfatte se:

a) l'organico del datore di lavoro affiliato subisce una notevole riduzione, questa è la conseguenza di una riduzione del personale effettuata per motivi economici e comporta l'uscita forzata di una parte considerevole delle persone assicurate attive o la perdita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza.

b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questa misura ha come effetto l'uscita forzata di una parte considerevole delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza.

Per ristrutturazione di un'azienda si intendono le misure del datore di lavoro che non hanno come obiettivo primario la riduzione di posti di lavoro e il licenziamento di collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative attraverso le quali compiti finora svolti dalla stessa azienda vengono cessati oppure intere parti della stessa vengono trasferite a un'altra azienda.

c) il contratto d'affiliazione viene sciolto in parte. Un contratto d'affiliazione si considera sciolto parzialmente se tutte le persone assicurate attive e gli eventuali beneficiari di rendita lasciano la cassa di previdenza, fatta eccezione per almeno un beneficiario di rendita o una persona assicurata inabile al lavoro.

Una riduzione dell'organico ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) qui sopra è ritenuta considerevole se, in relazione al numero delle persone assicurate attive e inabili al lavoro prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- Fino a 5 persone assicurate
Almeno 2 uscite forzate o deflusso del 30% degli averi di vecchiaia
- Da 6 a 10 persone assicurate
Almeno 3 uscite forzate o deflusso del 25% degli averi di vecchiaia
- Da 11 a 25 persone assicurate
Almeno 4 uscite forzate o deflusso del 20% degli averi di vecchiaia
- Da 26 a 50 persone assicurate
Almeno 5 uscite forzate o deflusso del 15% degli averi di vecchiaia
- Oltre 50 persone assicurate
Uscita forzata di almeno il 10% delle persone assicurate attive o deflusso di almeno il 10% degli averi di vecchiaia

Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita della prima persona assicurata che lascia forzatamente l'azienda e la cassa di previdenza in seguito alla decisione dell'azienda. Come data conclusiva vale la data di uscita dell'ultima persona assicurata

che lascia forzatamente l'azienda e la cassa di previdenza.

L'uscita di una persona assicurata viene considerata forzata se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se la persona assicurata, dopo aver preso atto della riduzione del personale o della ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi per prevenire la disdetta da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni di assunzione ragionevoli che gli sono state offerte.

Condizione per la liquidazione totale

Punto 3

La condizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza è soddisfatta se il contratto d'affiliazione viene sciolto integralmente.

Obbligo di notifica del datore di lavoro

Punto 4

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua azienda che possono comportare una liquidazione parziale.

Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

Verifica e accertamento delle condizioni

Punto 5

L'accertamento in merito allo svolgimento di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda spetta alla commissione di previdenza.

In caso di scioglimento parziale o integrale di un contratto d'affiliazione viene in linea di massima avviata una procedura di liquidazione parziale o totale; sono esclusi i casi descritti al punto 6.

Il compito di effettuare la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a fornire tempestivamente alla Fondazione, se questa lo richiede, tutti i dati necessari per lo svolgimento del suo compito.

Rinuncia allo svolgimento di una procedura

Punto 6

Allo svolgimento di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento integrale del contratto di affiliazione si rinuncia,

- se tutte le persone assicurate attive, i beneficiari di rendita e le persone assicurate inabili al lavoro passano in blocco allo stesso nuovo istituto di previdenza. In questo caso i fondi liberi della cassa sono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza, oppure
- se la cassa di previdenza, al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione, non presenta né persone assicurate attive né beneficiari di rendita o persone assicurate inabili al lavoro (liquidazione di un contratto «vuoto»).

Si rinuncia allo svolgimento di una procedura di liquidazione parziale se la cassa di previdenza non dispone di fondi liberi o se questi fondi sono inferiori a CHF 100. In questo caso, i fondi liberi restano in linea di principio nella cassa di previdenza. Se tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferite collettivamente.

Liquidazione parziale di una cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o ristrutturazione dell'azienda

Data della liquidazione parziale

Punto 7

La data determinante della liquidazione parziale è il giorno di chiusura del bilancio più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda (cfr. punto 2). In casi motivati la commissione di previdenza può definire un'altra data determinante previa intesa con la Fondazione. Tale data è determinante ai fini del calcolo dell'ammontare dei fondi liberi della cassa di previdenza.

Calcolo dei fondi liberi

Punto 8

Il calcolo avviene secondo il seguente schema:

1. Fondi di previdenza disponibili alla data della liquidazione parziale e costituiti da
 - valori di restituzione derivanti dal contratto d'assicurazione collettiva per persone assicurate attive e inabili al lavoro, al netto dei contributi esigibili;

- valori di restituzione per beneficiari di rendita uscenti;
- crediti verso il datore di lavoro (in particolare contributi arretrati);
- titoli valutati al valore di mercato, averi in conto e ulteriori investimenti patrimoniali della cassa di previdenza;

al netto

- delle prestazioni di libero passaggio non ancora versate (inclusi eventuali importi trattenuti inizialmente a titolo provvisorio) delle persone assicurate uscenti entro la data determinante;
- degli altri debiti della cassa di previdenza;
- della riserva di contributi del datore di lavoro (inclusa la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione);
- degli accantonamenti per il finanziamento dei costi della procedura di liquidazione parziale e dell'eventuale tassa di bollo relativa ai trasferimenti di titoli.

Nel calcolo vanno altresì considerati eventuali fondi liberi o disavanzi attribuiti alla cassa di previdenza derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione.

2. Capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale alla data della liquidazione parziale, composto da tutti gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive, inabili al lavoro e invalide, nonché dall'eventuale riserva matematica conforme alle basi tecniche del nuovo istituto di previdenza per i beneficiari di rendita da trasferire, al massimo tuttavia al valore di restituzione delle rendite di cui al punto 8.1 del presente regolamento.
3. Una differenza in positivo tra il capitale di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale corrisponde ai fondi liberi della cassa di previdenza.

Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

Punto 9

Non viene effettuata alcuna ripartizione dei fondi liberi se questi sono inferiori al 5% degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale) delle persone assicurate attive e inabili al lavoro ancora affiliate alla cassa di previdenza e se sono mediamente inferiori per questo gruppo di persone a CHF 1000 pro capite. Altrimenti si applica il seguente piano di ripartizione:

1. Ripartizione tra le persone assicurate attive e inabili al lavoro e i beneficiari di rendita

Il gruppo delle persone assicurate attive comprende da una parte quelle persone che, nel periodo della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda (cfr. punto 2), lasciano forzatamente la cassa di previdenza come persone assicurate attive (gruppo parziale delle persone assicurate attive uscenti) e dall'altra quelle persone assicurate attive e inabili al lavoro che, una volta terminata la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, restano affiliate alla cassa di previdenza (gruppo parziale delle persone assicurate attive e inabili al lavoro ancora affiliate). Del gruppo dei beneficiari di rendita fanno parte tutti i beneficiari di rendite per partner, per orfani o d'invalidità che, una volta conclusa la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda, restano affiliati all'istituto di previdenza.

Ai sensi del presente regolamento le persone assicurate invalide senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattate come persone assicurate attive.

La ripartizione dei fondi liberi tra i due gruppi di persone avviene in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale o alla data di uscita precedente) delle persone assicurate attive e inabili al lavoro e la somma pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita (alla data di liquidazione parziale). Il gruppo dei beneficiari di rendita non viene preso in considerazione se la quota per ciascun beneficiario di rendita è in media inferiore a CHF 6000.

In sede di ripartizione dei fondi liberi la commissione di previdenza può rinunciare in via eccezionale a tenere conto dei beneficiari di rendita, qualora essa dimostri che i diretti interessati non abbiano fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi negli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale. Il perito in materia di previdenza professionale deve attestare la fattispecie.

Se i beneficiari di rendita non sono considerati, la loro quota di fondi liberi della cassa di previdenza spetta al gruppo delle persone assicurate attive e inabili al lavoro.

2. Ripartizione individuale della quota delle persone assicurate attive e inabili al lavoro

La ripartizione dell'importo complessivo tra le singole persone avviene in modo proporzionale

al loro avere di vecchiaia (alla data della liquidazione parziale o alla data di uscita precedente).

3. Trasferimento dei diritti

I fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono in linea di principio consegnati individualmente. Se almeno 10 persone assicurate attive passano come collettivo al medesimo nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo), il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene collettivamente.

I fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive e inabili al lavoro e ai beneficiari di rendita ancora affiliati restano, in mancanza di un'attribuzione individuale, alla cassa di previdenza o alla Fondazione.

Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza in caso di scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione

Data della liquidazione parziale o totale

Punto 10

La data della liquidazione parziale o totale, determinante per il calcolo dei fondi liberi della cassa di previdenza è la data in cui il contratto d'affiliazione viene sciolto parzialmente o integralmente.

Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo (scoperto) derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione

Punto 11

Nel calcolo vanno altresì considerati eventuali fondi liberi o disavanzi attribuiti alla cassa di previdenza derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione. Valgono le disposizioni del Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva.

Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

Punto 12

La ripartizione non viene effettuata se i fondi liberi ammontano complessivamente a meno di CHF 1000 e in media a meno di CHF 100 per ogni persona assicurata attiva e inabile al lavoro. I fondi liberi sono impiegati come segue:

- se tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, esse vengono trasferite collettivamente;

- se non tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, esse vengono trasferite alla Fondazione.

Altrimenti si applica il seguente piano di ripartizione:

1. Ripartizione tra gruppi di persone

I fondi liberi vengono ripartiti tra i seguenti gruppi di persone:

- persone assicurate attive che lasciano la cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione,
- beneficiari di rendita che lasciano la cassa di previdenza in seguito allo scioglimento parziale o integrale del contratto d'affiliazione,
- persone assicurate inabili al lavoro che, in caso di parziale scioglimento del contratto d'affiliazione, restano affiliate alla cassa di previdenza,
- beneficiari di rendita che, in caso di scioglimento parziale del contratto d'affiliazione, restano affiliati alla cassa di previdenza.

Per beneficiari di rendita s'intendono tutti i beneficiari di una rendita, sia essa per partner, per orfani o d'invalidità.

Ai sensi del presente regolamento le persone assicurate invalide senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della Fondazione vengono trattate come persone assicurate attive.

La ripartizione dei fondi liberi tra i gruppi di persone avviene in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive e inabili al lavoro e l'importo pari al decuplo delle rendite annue dei beneficiari di rendita uscenti e restanti (alla data di riferimento ai sensi del punto 10).

I beneficiari di rendita non sono presi in considerazione qualora la quota di rendita per ciascuno di essi sia in media inferiore a CHF 6000.

In sede di ripartizione dei fondi liberi la commissione di previdenza può rinunciare in via eccezionale a tenere conto dei beneficiari di rendita, qualora essa dimostri che i diretti interessati non abbiano fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi negli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale. Il perito in materia di previdenza professionale deve attestare la fattispecie.

Se i beneficiari di rendita non sono considerati, la loro quota dei fondi liberi della cassa di previdenza spetta al gruppo delle persone assicurate attive e inabili al lavoro e la loro quota dei diritti della cassa di previdenza derivante dalla liquidazione parziale della Fondazione resta presso quest'ultima.

2. Ripartizione e trasferimento della quota delle persone assicurate uscenti

Se tutte le persone assicurate attive o almeno 10 persone assicurate attive ed eventuali beneficiari di rendita uscenti passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene in linea di principio collettivamente. Nei restanti casi i fondi liberi spettanti alle persone assicurate uscenti vengono attribuiti individualmente.

La ripartizione individuale dell'importo complessivo del gruppo delle persone assicurate attive uscenti alle singole persone avviene in modo proporzionale al loro avere di vecchiaia (alla data di riferimento ai sensi del punto 10).

La ripartizione individuale dell'importo complessivo tra le singole persone del gruppo dei beneficiari di rendita uscenti (sempre che ne abbiano diritto ai sensi del punto 12.1) è proporzionale al decuplo della rendita annua.

3. Ripartizione della quota delle persone assicurate inabili al lavoro

La ripartizione individuale dell'importo complessivo del gruppo delle persone assicurate inabili al lavoro alle singole persone avviene in modo proporzionale al loro avere di vecchiaia (alla data di riferimento ai sensi del punto 10).

I diritti così calcolati vengono attribuiti individualmente alle persone assicurate inabili al lavoro. Ne sono esclusi i diritti della cassa di previdenza derivanti da una liquidazione parziale della Fondazione attribuiti a queste persone. Detti diritti restano alla Fondazione senza essere ripartiti individualmente.

4. Ripartizione della quota dei beneficiari di rendita restanti

I fondi liberi spettanti ai beneficiari di rendita restanti vengono assegnati in proporzione alla somma pari al decuplo della rendita annua attribuita e utilizzati per incrementare le loro rendite.

Ne sono esclusi i diritti della cassa di previdenza attribuiti ai beneficiari di rendita restanti e derivanti dalla liquidazione parziale della Fondazione. Detti diritti restano alla Fondazione senza essere ripartiti individualmente.

5. Importo minimo

La quota di una persona assicurata che sia inferiore a CHF 100 viene ripartita fra gli altri aventi diritto in base alle disposizioni di cui sopra.

Decisione, informazione e attuazione

Decisione per la liquidazione parziale o totale

Punto 13

La commissione di previdenza redige una decisione relativa alla liquidazione parziale o totale, precisando per iscritto le circostanze della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo della cassa di previdenza nonché il piano di ripartizione. Nei casi di cui al punto 6 tale decisione non è necessaria.

Informazione delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita

Punto 14

Se dalla verifica risulta che le condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza sono soddisfatte e viene avviata una relativa procedura, la Fondazione informa, tramite la commissione di previdenza, le persone assicurate e i beneficiari di rendita sulle circostanze accertate e sulla procedura da seguire.

Non appena il piano di ripartizione è stato redatto e la decisione per la liquidazione parziale o totale è stata presa, la Fondazione informa tutte le persone coinvolte sulla decisione per la liquidazione parziale o totale, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo della cassa di previdenza come anche sul piano di ripartizione.

Le persone coinvolte hanno diritto, entro 20 giorni dall'invio delle informazioni, a prendere visione degli atti presso la Fondazione ed eventualmente a presentare ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione pone alle persone coinvolte un termine di 20 giorni per rivolgersi all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

Si rinuncia a informare le persone assicurate e i beneficiari di rendita qualora la liquidazione parziale della cassa di previdenza sia la conseguenza di uno scioglimento parziale del contratto d'affiliazione caratterizzato dalle seguenti fattispecie:

- la cassa di previdenza non presenta alcuno scoperto e non dispone di fondi liberi, oppure
- la cassa di previdenza dispone di fondi liberi di esigua entità (meno del 5% degli averi di vecchiaia complessivi), le persone assicurate attive e gli eventuali beneficiari di rendita passano in blocco a un nuovo istituto di previdenza e i beneficiari di rendita restanti non devono essere presi in conto nella ripartizione dei fondi liberi ai sensi del punto 12.1.

Attuazione

Punto 15

Trova applicazione il piano di ripartizione che ha acquisito validità giuridica. I diritti risultanti dal presente regolamento sono esigibili 20 giorni dopo l'inizio della validità giuridica.

Il piano di ripartizione ha acquisito validità giuridica se

- non sono stati presentati ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo e si è in presenza di una conferma scritta dell'autorità di vigilanza che entro il termine di 20 giorni non è stato presentato nessun ricorso presso la stessa, oppure
- le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza (attestazione di validità giuridica).

Nel caso in cui la variazione del saldo tra il patrimonio di previdenza disponibile e il capitale di previdenza necessario ammonti a più del 10% della somma di bilancio tra la data della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, si procede all'adeguamento dei fondi liberi destinati al trasferimento.

Procedura in casi particolari

Riserva di contributi del datore di lavoro non più conforme allo scopo

Punto 16

Se in caso di liquidazione parziale o totale esiste una riserva per contributi del datore di lavoro e questa non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo, perché il datore di lavoro non impiega più dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo, la riserva per contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

Disposizioni finali

Partecipazione alle spese

Punto 17

Per spese in relazione alla liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza e per perizie legate al trattamento di ricorsi e reclami vengono fatturate alla cassa di previdenza coinvolta ulteriori contributi ai costi conformemente al regolamento dei costi.

Casi non disciplinati

Punto 18

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento vengono trattati dalla Fondazione ed evasi in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Emanazione e adeguamento del regolamento

Punto 19

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

Entrata in vigore

Punto 20

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione con effetto al 1° gennaio 2023 ed entra in vigore in tale data, non appena ricevuta l'approvazione dell'autorità di vigilanza.